

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2024**  
**205/2024/R/EEL**

**ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PRODROMICHE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE A DECORRERE DALL'1 LUGLIO 2024 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 362/2023/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1296<sup>a</sup> riunione del 28 maggio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;

- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2024/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente

da gennaio 2021 e da aprile 2023- per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio cesserà a partire da luglio 2024;

- la medesima legge ha demandato, tra l'altro:
  - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un “*servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*”, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
  - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 124/17, l'Autorità, per quanto qui rileva, ha pubblicato, dapprima, la deliberazione 491/2020/R/eel recante la regolazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese (di seguito: STG per le piccole imprese o STG) che ha stabilito:
  - a. l'ambito di applicazione di detto servizio comprensivo (1) delle piccole imprese che rispettino i requisiti dimensionali della direttiva (UE) 2019/944, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione, (2) delle microimprese, titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;
  - b. le condizioni di erogazione del servizio, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, a partire dal 1 luglio 2021;
  - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
  - d. la durata triennale del primo periodo di assegnazione del servizio, intercorrente dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024;
- successivamente, in vista dell'approssimarsi del termine dell'attuale periodo di assegnazione del STG per le piccole imprese (30 giugno 2024) e della conseguente necessità di individuare, tramite apposite procedure concorsuali, i nuovi esercenti il servizio che saranno operativi a partire dal 1 luglio 2024, con la deliberazione 119/2024/R/eel, l'Autorità ha rivisto alcuni aspetti puntuali della disciplina di cui alla citata deliberazione 491/2020/R/eel, definendo, tra l'altro:

- a) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo che la pubblicazione degli esiti sia effettuata da Acquirente Unico il 10 giugno 2024;
- b) le modalità di attivazione del servizio, comprese tutte le attività prodromiche che devono essere svolte da parte degli esercenti il STG entranti, uscenti e dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), nonché le relative tempistiche.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in seguito alla pubblicazione della deliberazione 119/2024/R/eel sono pervenute alcune segnalazioni in merito a criticità connesse alle procedure di svolgimento di alcune delle attività prodromiche all'attivazione del servizio a decorrere dall'1 luglio 2024, in particolare in ragione della data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali del STG per le piccole imprese (10 giugno 2024) e del sovrapporsi, nello stesso periodo, con le attività necessarie all'avvio del STG per i clienti domestici non vulnerabili, anch'esso decorrente dall'1 luglio 2024.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno adeguare con urgenza le procedure di svolgimento delle attività che il SII e gli esercenti uscenti coinvolti devono mettere in atto in vista dell'attivazione del STG per le piccole imprese a decorrere dal 1 luglio 2024, per contemperare la duplice esigenza, da un lato, di semplificare ed efficientare i flussi informativi, anche in ragione delle concomitanti attività che dovranno essere svolte dal SII ai fini dell'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili e, dall'altro, di garantire ai nuovi esercenti entranti tutte le informazioni necessarie alla loro operatività, in tempo utile rispetto alla predetta scadenza del 1 luglio 2024;
- ai fini di quanto sopra, sia opportuno prevedere che:
  - a. i nuovi esercenti identificati tramite asta ricevano dal SII, con le medesime tempistiche previste dalla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di attivazione dei servizi di ultima istanza, i dati relativi ai punti di prelievo riforniti nel STG, comprensivi di quelli per cui sia pervenuta una richiesta di attivazione in detto servizio con efficacia dal 1 luglio 2024, senza ricevere dal SII anche la preventiva comunicazione dei dati in questione con riferimento ai soli punti attivi nel STG nel mese di giugno, atteso che, in ragione della attuale scadenza di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali (in data 10 giugno), i due invii a cura del SII risulterebbero molto ravvicinati tra di loro;
  - b. gli esercenti il STG uscenti non debbano trasmettere, dopo il 10 giugno 2024, agli esercenti entranti l'informazione preliminare sui dati di misura dei punti serviti nel STG, atteso che, tali dati, nella loro formulazione più aggiornata e completa, verrebbero resi disponibili direttamente dal SII pochi giorni dopo;
- sia pertanto opportuno adeguare l'Articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel;

- non sia necessario procedere, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, alla preventiva consultazione stante il carattere di urgenza derivante dall'approssimarsi della scadenza del 1 luglio 2024 e in quanto trattasi di meri adeguamenti di tempistiche di attività regolatorie, già sottoposte a preventiva consultazione.

## **DELIBERA**

1. di sostituire l'Articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel con il seguente:

### **“Articolo 35**

#### *Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele gradualità*

- 35.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti le tutele gradualità ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti le tutele gradualità aggiudicatari del servizio e il nominativo del soggetto mandatario per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di cui al comma 4.2.
- 35.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributtrice trasmette al nuovo esercente le tutele gradualità o al soggetto mandatario, l'ammontare delle relative garanzie finanziarie per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in tutele gradualità ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:
  - a) entro il giorno 13 giugno 2024, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
  - b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in tutele gradualità.
- 35.3 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento, Terna comunica al nuovo esercente le tutele gradualità l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in tutele gradualità, entro il giorno 13 giugno 2024. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 35.4 Il nuovo esercente le tutele gradualità, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributtrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 35.2 e 35.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle

- garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.
- 35.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.4, lettera b), i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente le tutele gradualità.
- 35.6 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente del dispacciamento riceverà comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio a tutele gradualità con efficacia dall'1 luglio successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di luglio e le informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 35.7 L'esercente le tutele gradualità uscente comunica ai clienti finali serviti in tutele gradualità, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti le tutele gradualità e la data in cui questi iniziano l'erogazione della fornitura o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente le tutele gradualità per l'area territoriale di competenza;
  - b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente le tutele gradualità.”;
2. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente unico S.p.A.;
  3. di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel siano efficaci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  4. di pubblicare la presente deliberazione, e l'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel, come modificato dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*